Senato della Repubblica

XVIII LEGISLATURA

N. 1328

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori MAUTONE, SILERI, CASTELLONE, MARINELLO, DI MARZIO, LANNUTTI, URRARO, ROMANO, CASTIELLO, DE LUCIA, ANGRISANI, D'ANGELO, FEDE e ROMAGNOLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 GIUGNO 2019

Modifica al testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, in materia di riposi giornalieri per le lavoratrici al fine di promuovere l'allattamento al seno

TIPOGRAFIA DEL SENATO

ONOREVOLI SENATORI. – Allattare al seno è il modo migliore di nutrire un neonato. Nella edizione 2019 dell'opuscolo « Allattare al seno, un investimento per la vita », realizzato dal Ministero della salute in collaborazione con il Tavolo tecnico operativo interdisciplinare per la promozione dell'allattamento al seno, si intende promuovere la campagna per la promozione dell'allattamento al seno.

Nell'opuscolo si evidenzia che « Ogni mamma dovrebbe essere incoraggiata ad intraprendere questo percorso e a ricevere il sostegno da parte di tutti: la famiglia, gli operatori sanitari, la comunità di appartenenza e anche i *media*. Supportare le madri, assecondare, ovunque e con ogni mezzo, l'allattamento al seno è fondamentale in un periodo della vita della donna di particolare sensibilità, come quello *post*-parto. Promozione, protezione e sostegno dell'allattamento materno sono, dunque, una priorità per la salvaguardia della salute pubblica e la collaborazione tra tutti gli attori del sistema è fondamentale per riuscire a raggiungere questo importantissimo obiettivo ».

Sono molteplici i benefici per il neonato: favorisce uno sviluppo fisiologico della bocca; riduce il rischio di infezioni respiratorie ed urinarie, diarrea, otiti; riduce il rischio di allergie e di asma; riduce il rischio di diabete, obesità, leucemie, malattie cardiovascolari e sindrome della morte in culla (SIDS).

L'allattamento al seno ha, altresì, numerosi benefici per la mamma: aiuta a perdere il peso accumulato durante la gravidanza; riduce il rischio di sanguinamento *post-partum*; riduce il rischio di anemia; riduce il rischio di alcune forme di tumore al seno, all'endometrio e all'ovaio; riduce il rischio di malattie cardiocircolatorie; è gratuito; è pratico, sempre pronto e alla giusta temperatura.

Il decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, a norma dell'articolo 15 della legge 8 marzo 2000, n. 53, stabilisce all'articolo 39 che « Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratrici madri, durante il primo anno di vita del bambino, due periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore. I periodi di riposo hanno la durata di un'ora ciascuno e sono considerati ore lavorative agli effetti della durata e della retribuzione del lavoro. Essi comportano il diritto della donna ad uscire dall'azienda. I periodi di riposo sono di mezz'ora ciascuno quando la lavoratrice fruisca dell'asilo nido o di altra struttura idonea, istituiti dal datore di lavoro nell'unità produttiva o nelle immediate vicinanze di essa ».

Il presente disegno di legge è volto a favorire la protezione, la promozione e il sostegno dell'allattamento materno. L'articolo 1 reca modifiche all'articolo 39 del citato testo unico, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, prevedendo che per i primi sei mesi di vita del bambino la durata del periodo di riposo sia raddoppiata, stabilendo altresì che la lavoratrice abbia diritto a riposi orari per allattamento di quattro ore, anziché di due, come previsto dall'attuale disciplina.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. All'articolo 39 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 1 è sostituito dal seguente:

« *1*. Il datore di lavoro deve consentire alle lavoratici madri i seguenti periodi di riposo, anche cumulabili durante la giornata:

a) quattro periodi di riposo durante i primi sei mesi di vita del bambino. I periodi sono due quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore;

b) due periodi di riposo dal settimo mese al dodicesimo mese di vita del bambino. Il riposo è uno solo quando l'orario giornaliero di lavoro è inferiore a sei ore ».

€ 1,00